

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAIER e TRABUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 1967

Ratizzazione dei canoni di locazione di immobili non corrisposti per effetto della moratoria concessa col decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, stabilì la sospensione, oltre che dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali eccetera, anche del pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e del pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali e marittime, siti nei Comuni colpiti dalle alluvioni, mareggiate, smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1966.

Tale sospensione dei termini, con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, fu stabilita in un trimestre dalla data dell'evento calamitoso verificatosi in ciascuno dei Comuni indicati nel decreto stesso.

La predetta sospensione dei termini, successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1967, è stata prorogata fino al 3 maggio 1967, per una parte dei Comuni alluvionati, e cioè per quelli elencati nel decreto presidenziale stesso.

La più lunga sospensione dei termini provoca ora notevoli inconvenienti nei riguardi di aziende, famiglie e cittadini che, alla fine

del periodo di sospensione, si trovano a dover corrispondere — in unica soluzione — l'intero ammontare dei canoni arretrati.

Si tratta di aziende, famiglie e cittadini che hanno subito sensibili danni — diretti o indiretti — dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966 ed ora nella impossibilità di estinguere interamente il loro debito, legittimamente costituito, possono essere considerati automaticamente morosi. Si crea di conseguenza nei loro confronti una situazione di potenziale risoluzione del contratto di locazione, indipendentemente da ogni altro vincolo o disciplina del blocco.

Appare pertanto opportuno un provvedimento che conceda ad essi, mediante una congrua ratizzazione del debito, di evitare il grave disagio economico rappresentato dal versamento, in unica soluzione, dei canoni arretrati.

A tale scopo è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale si dispone che il pagamento dei canoni, indicati nell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, numero 914, accumulati per effetto della sospensione dei termini, sia ratizzato in sei mensilità a partire dalla data di cessazione della moratoria.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il debito relativo ai canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, nonché dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali e marittime, non corrisposti per effetto della sospensione dei termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, può essere estinto in sei rate mensili a partire dalla data di cessazione della moratoria.